

OPAC Polo Giuridico SBN

Catalogo
Biblioteca Centrale Giuridica
Ministero della Giustizia



bollettino novità



indietro avanti



help



nuova ricerca lista documenti

> 33 di 85

LO TROVI IN --> Biblioteca Centrale Giuridica , Biblioteca del Consiglio di Stato , Tutte

Testo a stampa (moderno)

Monografia

Descrizione La *responsabilità degli enti : commento articolo per articolo al D. legis. 8 giugno 2001, n. 231 / Adonella Presutti, Alessandro Bernasconi, Carlo Florio ; con la collaborazione di Marco Angelini ... [et al.]
Padova : CEDAM, 2008
L, 683 p. ; 25 cm

Note Segue: Appendice normativa.

Autore Presutti, Adonella

Florio, Carlo <1965- >

Bernasconi, Alessandro <1963- >

Note, *bibliografia e oggetti digitali*

Autore secondario Angelini, Marco <1961- >

Note, *bibliografia e oggetti digitali*

Soggettario Firenze Reati societari - Giurisprudenza

Nuovo Soggettario Firenze Persone giuridiche - Responsabilità penale - Legislazione [:] Italia . Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Classificazione Dewey 345.450268 DIRITTO PENALE. REATI COMMERCIALI, FINANZIARI, PROFESSIONALI. ITALIA

Anno pubblicazione 2008

Codice SBN URB0677582

ISBN 9788813282639

nuova ricerca lista documenti



ADONELLA PRESUTTI
ALESSANDRO BERNASCONI
CARLO FIORIO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

COMMENTO
ARTICOLO PER ARTICOLO
AL D. LEGGE 8 GIUGNO 2001, N. 231

CEDAM

ADONELLA PRESUTTI
ALESSANDRO BERNASCONI
CARLO FIORIO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO

AL D. LEGISL. 8 GIUGNO 2001, N. 231

con la collaborazione di

MARCO ANGELINI	DANIELA FALCINELLI
MONICA BARESI	ALESSIO DAVID FORTUNA
HERVÉ BELLUTA	ELISABETTA GUIDO
MARIA CHIARA BISACCI	ELISA LORENZETTO
GIUSEPPE BISCARDI	GIUSEPPE MAGLIOCCA
ANTONIO BTONTI	MARIANGELA MONTAGNA
MICHELE BONETTI	GIORGIO PIZIALI
DAVID BRUNELLI	GIANRICO RANALDI
PAOLA COLAROSSO	MAURIZIO RIVERDITI
ANTONIO D'AMATO	STEFANIA SARTARELLI
GIOVANNI DEAN	ALBERTO SEMERIA
PIETRO DE LIBERO	FRANCESCO VIGANÒ
PIERPAOLO DELL'ANNO	PIERGIORGIO VITTORINI
ALESSANDRO DIDDI	MATTEO VIZZARDI
ALESSANDRO FABBRICIANI	



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2008

procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti, il p.m. può ottenere lo stesso risultato semplicemente provvedendo alla archiviazione dell'illecito, in ragione dell'operatività della

causa estintiva della misura cautelare contenuta nell'art. 300 c.p.p., applicabile al procedimento a carico degli enti (CERESGA-CASTALDO, 65; PISTORELLI, in ALESSANDRI-BELLUTA-BRICCHETTI, 310).

Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. *Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.*
2. *La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'annunzio in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.*

● PIERPAOLO DELL'ANNO

SOMMARIO: I. Inquadramento dell'istituto. - II. Contestazione amministrativa e procedimento penale. - III. (segue): limiti e problemi derivati dall'"incompiuto" parallelismo con l'atto di esercizio dell'azione penale. - IV. (segue): la questione dei reati a citazione diretta. - V. Procedimenti speciali e peculiarità della contestazione. - VI. (segue): giudizio dirittissimo e applicazione della sanzione a richiesta delle parti. - VII. (segue): giudizio immediato. - VIII. Contenuto e funzione.

I. Inquadramento dell'istituto.

Le problematiche correlate al procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato, connaturate alla necessità di coniugare le peculiarità dell'accertamento *de quo* con il suo innestarsi nell'alveo di un processo penale naturalisticamente diretto e normativamente pensato per verificare la responsabilità penale di una persona fisica, si articolano, nell'analisi della disposizione di cui all'art. 59, di aspetti che ineriscono alla natura fondamentale della disposizione nell'ambito del procedimento.

Ad iniziare, giova rilevare come la scelta del legislatore che, nell'art. 34 ha deciso, per il procedimento relativo agli illeciti am-

ministrativi dipendenti da reato, di applicarle in via principale la disciplina dettata dal corpo normativo speciale e, solo in via sussidiaria, in quanto compatibili, le previsioni del codice di procedura penale, nonché di quelle integranti normativa di attuazione, coordinamento e transitoria del codice in questione, così invertendo l'ordine delle fonti normative pensate dal legislatore delegante nell'art. 11 lett. *q* l.d. 29 settembre 2000, n. 300 (sul punto, in senso critico, ved. lesando la possibilità di una violazione dell'art. 77 Cost., GIARDA, *C. pen.* 03 Suppl. I 6, 113), sembri trovare, in relazione alla contestazione, applicazione affatto peculiare.

Ed invero, dopo avere "alternativizza-

ra cautelare con-
), applicabile ai
gli enti (CERESA-
, in ALESSANDRI-

*i all'ente l'illecit-
, è contenuta in
ura penale.
nciazione in for-
sanzioni ammi-
nistrativi articolati di*

ratura e procedi-
parallelismo con
citazione diretta.
giudizio direttis-
giudizio immedia-

reato, di applica-
iplina dettata dal
e, solo in via sus-
ibili, le previsioni
enale, nonché di
va di attuazione,
ria del codice in
lo l'ordine delle
al legislatore de-
l.d. 29 settembre
senso critico, pa-
ra violazione del-
per. 03, Suppl. f.
in relazione alla
e affatto pecunia-
'alternativizzato"

contestazione e provvedimento di archivia-
zione, richiamando sul punto quasi pedis-
samente il disposto dell'art. 405 c.p.p., la
norma in questione è anche espressamente
evocata quale punto di riferimento per la
individuazione degli atti del procedimento
penale nei quali la medesima può essere
contenuta.

Il tutto, alla stregua di un'interpretazione
dottrinarla univocamente orientata a rico-
noscere, analogamente a quanto previsto
per l'atto instaurativo del procedimento pe-
nale, la sussistenza di un vero e proprio ob-
bligo di agire a carico del pubblico ministe-
ro, variamente fondando il medesimo su di-
versi precetti costituzionali, oscillando tra il
richiamo all'art. 97 della Carta fondamen-
tale (in questo senso, sostanzialmente rile-
vando che il buon andamento e l'imparzia-
lità della pubblica amministrazione posso-
no essere assicurati solo attraverso un "do-
veroso" esercizio dei pubblici poteri: BER-
NASCONI, in GARUTI, 299; LORUSSO, *C. pen.*
02, 2522) e quello all'art. 112 Cost., osser-
vandosi in particolare al riguardo come «se-
è vero che di esercizio dell'azione penale in
senso proprio può parlarsi solo con riguar-
do al reato presupposto, è altrettanto vero
che anche la contestazione dell'illecito am-
ministrativo dipendente da quel reato si
esteriorizza attraverso gli atti contemplati
dall'art. 405, co. 1° c.p.p. in tema di azione
penale» (PAPURA, *C. pen.* 05, 2800).

Deve peraltro anche sottolinearsi, con ri-
serva di successivo approfondimento sul
punto, come a fronte della molteplicità di
contenuti che, nell'ambito del procedimen-
to penale, può assumere l'atto di esercizio
dell'azione penale, quello introduttivo del
processo relativo agli illeciti amministrativi
dipendenti da reato assume, qualunque sia
la modalità di esercizio dell'azione penale,
il medesimo contenuto minimo indicato
dall'art. 59 co. 2°.

In altri termini, mentre da un lato esce
rafforzato il legame indiscutibile tra il pro-
cesso penale e quello per l'accertamento
degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato, individuando il medesimo atto quale
strumento introduttivo per entrambi, dal-

l'altro si attribuisce al secondo un contenu-
to minimo che prescinde dal riferimento ai
singoli e diversi atti di esercizio dell'azione
penale.

II. Contestazione amministrativa e proce- dimento penale.

I problemi interpretativi derivanti dalla
necessità di conciliare le peculiarità del
procedimento per l'accertamento della re-
sponsabilità amministrativa degli enti per i
fatti costituenti reato, con le regole del pro-
cesso penale, comunque costituenti, così
come già evidenziato, normativa di riferi-
mento ove non diversamente ed espres-
samente previsto in via principale, si eviden-
ziano con singolare peculiarità, proprio
avendo riferimento allo strumento di intro-
duzione del processo.

III. (segue): limiti e problemi derivanti dal- l'"incompiuto" parallelismo con l'atto di esercizio dell'azione penale.

In particolare, stante la possibilità,
espressamente dettata dall'art. 8, di proce-
dere all'accertamento della responsabilità
dell'ente «anche quando: a) l'autore del
reato non è stato identificato o non è impu-
tabile; b) il reato si estingue per una causa
diversa dall'amnistia», il combinato dispo-
sto delle previsioni in questione consente di
affermare incontestabilmente che potrà e
dovrà procedersi a contestazione dell'illecit-
to amministrativo, anche in assenza di pa-
rallelo esercizio dell'azione penale nei con-
fronti di persona fisica in ragione del perfe-
zionarsi di una delle ipotesi appunto prese-
in considerazione dal richiamato art. 8 (sul
punto, problematicamente, anche e soprar-
tutto con specifico riferimento ai vantaggi
derivanti per l'accusa dall'inversione del-
l'onere della prova, *retro*, *sub* art. 8, sulle
ragioni per cui la mancata identificazione
dell'autore del reato non può giustamente
condurre all'esclusione della responsabilità
dell'ente, FIDERBO, in LATTANZI, 477).

Singolarmente, a fronte della ravisabili-
tà della responsabilità dell'ente, anche nel
caso in cui il procedimento penale venga
meno per il realizzarsi di una delle ipotesi

di cui all'art. 8, quando una di queste e, in particolare, la prescrizione del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, si realizzi prima della avvenuta contestazione, quest'ultima viene ad essere inibita ai sensi dell'art. 60 il quale pur se rubricato «decadenza della contestazione», viene in realtà a disciplinare una speciale ipotesi di improvvisabilità dell'azione amministrativa.

In altri termini, mentre nel caso in cui la prescrizione del reato da cui dipende l'illecito amministrativo si verifica successivamente all'avvenuta contestazione di quest'ultimo può procedersi all'accertamento processuale del medesimo ed, eventualmente, all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, quando, viceversa, l'estinzione per prescrizione avvenga prima dell'esercizio dell'azione amministrativa, quest'ultima, in ragione di una scelta di politica legislativa in ordine all'inopportunità di un processo amministrativo a reato già prescritto, è inibita da una speciale ipotesi di improcedibilità.

Ciò posto, in tutte le ipotesi in cui, invece, l'azione amministrativa è consentita anche in difetto di procedimento penale, quindi, fermo restando il riferimento agli atti tipici di esercizio dell'azione penale indicati nell'art. 405 co. 1° c.p.p., questi introdurranno un processo esclusivamente destinato all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente ed, eventualmente, all'applicazione delle relative sanzioni.

Tale indubitabile conclusione consente conseguentemente di ritenere possibile e conforme a norma, al di là di qualsivoglia valutazione di carattere teorico in ordine all'opportunità di tale scelta, l'eventualità di un processo per l'accertamento sulla responsabilità amministrativa degli enti che, per qualsivoglia ragione, anche di carattere pratico-operativo (si pensi, emblematicamente, all'ipotesi di una sospensione del procedimento penale per incapacità processuale dell'imputato ai sensi del disposto dell'art. 70 c.p.p.), abbia a svolgersi isolatamente e, comunque, a prescindere dalla celebrazione del processo penale per l'accer-

tamento della relativa responsabilità di uno o più imputati.

Conclusione, quella appena rassegnata che, del resto, risulta essere ulteriormente e definitivamente avvalorata dal disposto dell'art. 63, disciplinante l'applicazione della sanzione a richiesta delle parti, là dove al co. 1° prevede, tra l'altro, la possibilità di ricorso a tale procedimento speciale se il «giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale», così evidenziando vieppiù la possibilità di uno sviluppati del procedimento amministrativo, indipendentemente e, addirittura successivamente all'avvenuta definizione di quello penale.

L'interpretazione ora rassegnata riceve del resto ulteriore e definitiva conferma nella disciplina dettata dall'art. 38 in tema di riunione e separazione dei procedimenti che detta, quale regola generale, quella secondo la quale «[il] procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è rinuito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende», prevedendo altresì quale deroga al principio, oltre alla separazione resa necessaria dall'osservanza delle disposizioni processuali (è il caso di quanto previsto dal già richiamato art. 8), proprio l'ipotesi in cui il procedimento penale è stato definito con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato o "patteggiamento" nonché quella in cui il procedimento medesimo è stato sospeso ai sensi dell'art. 71 c.p.p. (in dottrina, sul punto, individuando, alla stregua del contenuto dei lavori preparatori alla legge, la *ratio* della riunione, nell'esigenza di consentire per quanto possibile che a fronte di una tendenziale e pur «parziale» identità, dell'oggetto dell'accertamento in relazione alle diverse responsabilità possa facilitare l'opera del giudice, evitando decisioni contraddittorie o inuttili duplicazioni di attività istruttorie», BUCCELLATO, *Cron.* 04, 3794).

Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte, in una problematica prospettiva di volta in volta necessariamente attenta a di-

bilità di uno

1. rassegnata
riormente e
l'al disposto
icazione del-
ti, là dove al
possibilità di
speciale se il
putato è defi-
i dell'art. 444
le», così evi-
à di uno svi-
ministrativo,
tura successi-
one di quello

gnata riceve
iva conferma
t. 38 in tema
procedimenti
ale, quella se-
nto per l'ille-
è riunito al-
ato nei con-
a cui l'illicito
quale deroga
zione resa ne-
e disposizioni
o previsto dal
io l'ipotesi in
stato definito
to di giudizio
nto", nonché
o medesimo è
t. 71 c.p.p. (in
ndo, alla stre-
preparatori al-
re; nell'esigen-
ossibile che, a
pur «parziale
certamento in
usabilità possa
evitando descr-
Il duplicazioni
ILTRATO. *C. per-*

zioni fin qui
prospettiva di
te attenta a di-

versità e omologie tra processo amministrativo e quello penale, non sorprende perché sia solo apparente il mancato parallelismo, quanto all'operatività dell'art. 415-bis c.p.p., tra il procedimento per accertamento della responsabilità amministrativa degli enti e quello penale.

Un'omessa previsione che, in realtà, come sopra evidenziato, deve essere ritenuta solo apparente e "superata" dalla già ricordata disposizione generale di cui all'art. 34 e da quella che, in ossequio al parallelismo tra imputato ed ente soggetto passivo del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 35 prevede che «all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili» (in tema, sull'assunto che l'equiparazione nuova «attraverso una compatibilità di carattere naturale», nel senso che all'ente si «applicheranno solo le norme che riguardano l'imputato come soggetto del processo, quindi come soggetto dotato di poteri, oneri, facoltà, aspettative ecc... ma non l'imputato come persona fisica», GIARDA, *op. cit.*, 115).

Orbene, non solo è incontestabile il collegamento funzionale e normativo all'avviso di conclusione delle indagini di una serie fondamentale di facoltà in capo alla persona sottoposta alle indagini ma, anche volendo prescindere da una prassi operativa assolutamente conforme sul punto, giova soprattutto evidenziare che la mancanza in questione, ove effettiva, andrebbe indubbiamente a incidere in maniera decisiva sulla possibilità di concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa dell'azienda (che potrebbe conoscere dell'esistenza di un procedimento per l'accertamento di responsabilità amministrativa derivante da fatto reato, solo e proprio attraverso la contestazione) il cui sacrificio nemmeno può dirsi collegabile alla incontestabile peculiarità del procedimento in questione.

A tal proposito risuona forte l'autorevole affermazione secondo cui «nonostante i dichiarati propositi del legislatore nel senso della edificazione di un sistema penale amministrativo il cui pilastro dovrebbe essere rappresentato dal principio di colpevolezza,

i criteri di imputazione della responsabilità sono modellati su schemi civilistici» (così AMODIO, *C. pen.* 05, 334; per una interessante analisi dello scarto tra l'effettività della difesa nel procedimento amministrativo e sulla responsabilità amministrativa degli enti e il modello di garanzia difensivo adottato nell'ambito del procedimento penale, avendo specifico riferimento alla tematica dell'aggiotaggio, PAOLOZZI, *Dir. pen. proc.* 06, 242; sulle caratteristiche del provvedimento di archiviazione, cfr. BARRISI, *retro*, sub art. 58).

Affatto e irrimediabilmente diversa si caratterizza, invece, la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che, anche nel procedimento per accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente conseguente a fatto reato, anche in ragione della volontà di utilizzazione dello strumento del procedimento penale, costituisce concreta e ineludibile attuazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, dall'art. 24 della Carta fondamentale al di là dell'ambito processuale penale.

In altri termini, se da un lato tutta la problematica sottesa alla stratificata elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in ordine agli effettivi contenuti, alle manchevolezze del diritto di difesa, e alla conseguente necessità di introduzione dell'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da intendersi quale tentativo estremo di "riespansione" di tale diritto fondamentale nell'ambito delle indagini preliminari (in dottrina, significativamente, sulla funzione dell'istituto, diretto a contestare, alla stregua dell'introduzione dei principi in tema di "giusto processo", la possibilità che «l'indagine preliminare possa chiudersi con l'esercizio di azione penale senza che all'indagato sia offerta l'opportunità di offrire il proprio contributo argomentativo e conoscitivo alla ricostruzione oggetto dei fatti d'imputazione», CARROLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa; procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari* in, PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, 266), esercita in-

dubbiamente una assai minore valenza nell'ambito del procedimento *de quo*, allo stesso tempo, la ragione di fondo sottesa all'istituto dell'avviso di condanna conservava una efficacia dimostrativa tale da imporre, in assenza di specifiche previsioni di segno diverso, e in costanza della più volte evocata clausola di salvaguardia costituita da un richiamo generale alle previsioni del codice di procedura penale e, in particolare, a quelle in tema di diritti dell'imputato, il rispetto di tale fondamentale disciplina.

IV. (segue): la questione dei reati a citazione diretta.

La questione della disciplina normativa concretamente applicabile alla contestazione che abbia a concernere le ipotesi di responsabilità amministrativa, correlata a figure di reato per le quali l'esercizio dell'azione penale avvenga attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p., stante la mancata comprensione di tale atto nell'ambito di quelli presi in considerazione dal co. 1° dell'art. 405 c.p.p., sembra in realtà dipendere solo da un difetto di coordinamento.

In particolare, nel caso di specie, più che di un problema derivante dalla più volte evocata, generale e ricorrente difficoltà di conciliare le peculiarità del procedimento amministrativo con le caratteristiche del procedimento penale ordinario, sembra trattarsi di un mancato coordinamento tra la disciplina contenuta nel d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231 e quella che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 33-sexies e 550 c.p.p., sovrintende alla distinzione, nell'ambito dei reati di competenza del tribunale, tra casi di citazione diretta a giudizio e le ipotesi in relazione alle quali è invece prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

Ed invero, stante il contenuto delle regole appena richiamate, non appare seriamente contestabile che, in relazione alle ipotesi di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 co. 2°, n. 1 c.p., a quella di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche se commesso in

danno dello Stato o di un ente pubblico di cui all'art. 640-bis c.p. già prese in considerazione dall'originario ordito normativo, nonché ad alcune di quelle prese in considerazione dai successivamente introdotti artt. 25-bis, ter, quater, *quinques* e *series*, l'esercizio dell'azione penale debba avvenire attraverso lo strumento del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero.

Ne consegue, con riferimento ai reati ora evocati, la sicura contestabilità, in via ordinaria dell'illecito amministrativo, ove non si opti per qualche procedimento speciale, proprio attraverso il decreto di citazione a giudizio (in questo senso, espressamente, Di GERONIMO, *C. pen.* 02, 1577; per una approfondita disamina della questione, cfr. anche BRICCHETTI, *Guida dir.* 01, f. 26, 102; PISTORELLI, in ALESSANDRI-BELLUVA-BRICCHETTI, 313 seg.).

V. Procedimenti speciali e peculiarità della contestazione.

La teorica possibilità di contestare l'illecito amministrativo con tutti gli atti attraverso i quali è anche consentita, secondo il codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale attraverso l'instaurazione dei procedimenti speciali presi in considerazione nei Titoli II, III e IV del libro VI del codice di procedura penale, affermata espressamente nell'art. 59 co. 1°, appare confermata, con alcune non significative e peraltro assai contenute diversità, che, del resto, per come avrà modo di evidenziarsi al termine delle osservazioni che andranno a svolgersi, consentono di concludere addirittura nel senso di una attenzione ai riti speciali addirittura maggiore di quella riservata ai medesimi riti nel procedimento penale.

VI. (segue): giudizio dirrettissimo e applicazione della sanzione a richiesta delle parti.

È necessario, in particolare, operare anzitutto riferimento alla difficoltà pratica di immaginare, in relazione alle peculiarità ipotesi di reato prese in esame dalla normativa

le pubblico di se in considero normativo, rese in consiste in costituite introdotti *in ius* e *sexies*, Febba avveni decreto di clesso dal pub-

to ai reati ora à, in via ordiivo, ove non anto speciale, di citazione a ipressamente, 7, per una ap- nestione, cfr. 01, f. 26, 102, ELLUTA-BRUC-

culiarità del-

ntestare l'ille- gli atti attra- la, secondo il esercizio del- instaurazione i in conside- del libro VI le, affermaz 1°, appare ignificative e sità, che, del evidenziarsi he andranno andere addi- zione ai rin- l quella riser- dimento pe-

imo e appli- chiesta delle
operare an- tà pratica di eculari iper- la normativa

in esame, l'effettiva possibilità di contestazione nei tempi presi in considerazione soprattutto per la celebrazione del giudizio direttissimo, essendo davvero complicato pensare che, con specifico riguardo al rapporto tra enti e soggetti autori del reato, gli accertamenti necessari possano compiersi efficacemente nel tempo massimo di 15 giorni previsto appunto per l'instaurazione di tale procedimento speciale dall'art. 449 co. 4° c.p.p. (afferma comunque, in dottrina, l'astratta ammissibilità del ricorso al giudizio direttissimo nel procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente in conseguenza di fatti reato, PIZALI, in ALESSANDRI-BELLUTA-BRUCHEITTI, 327 seg.).

Sotto altro profilo, certamente significativo, è affatto emblematico delle peculiarità caratterizzanti il procedimento in questione, appare il disposto dell'art. 63, che al co. 1° prevede l'ammissibilità dell'applicazione all'ente della sanzione amministrativa quando «il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria».

Previsione, quella appena evocata che, peraltro, per quanto relativo al primo dei limiti previsti, deve essere evidentemente considerata alla stregua dell'attuale disciplina in tema di «patteggiamento allargato» per come codicisticamente introdotto dalla l. 12 giugno 2003, n. 134, giacché il limite di pena dei cinque anni di reclusione concretamente irrogabili, attualmente previsto, rende, con l'eccezione, ai sensi dell'art. 67 c.p., dei reati puniti con l'ergastolo (che, per l'effetto di più circostanze attenuanti non possono comunque essere sanzionati con pena inferiore ai dieci anni di reclusione), nonché dei limiti oggettivi dettati dal co. 2° dell'art. 444 c.p.p., ormai per il resto sempre astrattamente ammissibile il ricorso a tale procedimento speciale.

In questa prospettiva, la seconda parte del co. 1° dell'art. 63, che rende comunque ammissibile il ricorso all'applicazione delle

sanzioni a richiesta di parte ogni qualvolta sia prevista la sola pena pecuniaria, evidenziando viepiù la diversità tra procedimenti, vale ad ulteriormente restringere, in quello amministrativo, i limiti di ammissione a tale rito speciale, consentendo l'accesso al medesimo, in deroga al già ricordato divieto di ammissione a tale rito previsto nel procedimento penale per alcune particolari e gravi ipotesi di reato dal co. 2° dell'art. 444 c.p.p., allorché in relazione all'illecito amministrativo dipendente da tali particolari reati, sia prevista l'applicabilità della sola sanzione pecuniaria (è il caso, significativamente, dell'illecito amministrativo collegato alla realizzazione del reato di cui, all'art. 600-*quater* c.p., che, in quanto sanzionabile con la sola pena pecuniaria, è definibile ai sensi dell'art. 63, nonostante vigga nel procedimento penale, ai sensi del co. 2° dell'art. 444 c.p.p., il divieto di ricorso all'omologo rito speciale del cd. "patteggiamento sulla pena".

VII. (segue): giudizio immediato.

Alla stregua di quanto osservato, ulteriormente approfondendo l'analisi sul punto, può conclusivamente confermarsi la peculiarità di un procedimento che, per quanto relativo allo strumento di attivazione della fase di eventuale irrogazione della sanzione, oscilla continuamente tra l'adesione, pressoché totale, al modello del processo penale e la necessità di tenere in debito conto le significative peculiarità collegate alle specifiche esigenze, funzioni e contenuti del procedimento *de quo*.

Oscillazione che, per quanto relativo alla contestazione dell'illecito amministrativo attraverso atti introduttivi di procedimenti speciali, si determina in concreto quale in negabile volontà legislativa di utilizzazione tendenzialmente "pena" di tale specifico strumento.

Ed invero, avendo riguardo al giudizio immediato che, unitamente al giudizio direttissimo, appare l'unico procedimento speciale non espressamente preso in considerazione dalla disciplina contenuta nel d. legisl. 231/01, giova evidenziare che, per co-

me anche giurisprudenzialmente attestato (così, G.i.p. Trib. Milano 23-3-04, X, C. pen. 04, 3789), l'assenza di specifica previsione al riguardo deve dirsi agevolmente superabile, alla stregua del rinvio operato dalla norma in commento alle modalità di esercizio dell'azione penale prese in considerazione dal co. 1° dell'art. 405 c.p.p., nonché in ragione della regola generale di cui all'art. 34 che rinviava, per tutto quanto non espressamente regolamentato, alle previsioni del codice di procedura penale (in questo senso, in dottrina, proprio a commento dell'appena richiamata ordinanza del tribunale di Milano, BUCCELLIARO, *op. cit.* 04, 3795).

VIII. *Contenuto e funzione.*

Così come espressamente e significativamente attestato nella relazione governativa al d. legist. 231/01, la contestazione dell'illecito svolge inequivocabilmente, rispetto all'ente, l'identica funzione assegnata dall'ordinamento processualpenalistico all'imputazione rispetto alla persona fisica, così da potersi tranquillamente affermare che la stessa definisce l'oggetto del processo, delimitando i confini dell'accertamento e conseguentemente consentendo effettivo e concreto esercizio del diritto inviolabile di difesa.

Per quanto specificamente relativo al contenuto, proprio alla stregua della funzione espressamente assegnata alla contestazione, la sufficiente precisione dell'elencazione di cui all'art. 59 co. 2° consente di addiventare ad interessanti approcci interpretativi.

In particolare, rilevato che il richiamo agli elementi identificativi dell'ente, all'annunciazione in forma chiara e precisa del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, al reato da cui dipende, agli articoli di legge e alle fonti di prova, trova evidentemente il suo modello di riferimento nel disposto dell'art. 417 c.p.p., disciplinante il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, atto tipico e ordinario di esercizio dell'azione penale, giu-
va anzitutto osservare che, rispetto al pro-

cedimento penale, che non contempla una «configurazione unitaria degli atti di esercizio» (così, BUCCELLIARO, *op. ult. cit.*, 3796), il contenuto del co. 2° della disposizione in commento opera, invece, riferimento a tutti i diversi possibili strumenti di introduzione del procedimento amministrativo.

In altri termini, mentre nell'ambito del procedimento penale la richiesta di rinvio a giudizio ha un contenuto minimo normativamente prestabilito, certamente più "ricco" e completo di quello collegabile ad alcuni atti di esercizio dell'azione penale per il tramite di procedimenti speciali (si pensi, emblematicamente, all'applicazione di pena a richiesta delle parti, in cui l'atto di esercizio dell'azione penale costituito, a seconda delle ipotesi, dalla richiesta o dal consenso formulati dal pubblico ministero non ha contenuto normativo prestabilito), nel procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente la contestazione assume un contenuto unitario e garantito, quale che sia lo strumento di esercizio dell'azione prescelto dal pubblico ministero.

Ciò posto, deve conseguentemente evidenziarsi come, non solo in ragione del richiamo, contenuto nel più volte evocato art. 34, alle norme del processo penale in mancanza di specifica diversa previsione ma, anche in ragione del generalizzato contenuto garantistico dello strumento introduttivo del processo amministrativo, modulato sul contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, debba dirsi assolutamente necessaria l'applicazione, in tutti i casi di contestazione dell'illecito amministrativo, quale che sia l'atto con il quale si introduce il processo, della disciplina sanzionatoria che, in difetto dell'osservanza di alcune specifiche previsioni in tema di presupposti, forme e contenuto della contestazione, ne determina la nullità, così come accade ai sensi degli articoli 416, 417 e 418 c.p.p., per la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale.

Si opera evidentemente riferimento, oltre che alla nullità per mancato invio del rinvio a presentarsi in costanza di richiesta

templa una
ti di eserci-
iti, 3796), il
osizione in
ento a tutti
roduzione
2.
ambito del
di rinvio a
o normati-
e più "ric-
abile ad al-
penale per
h (si pensi,
one di pe-
l'atto di
fuito, a se-
esta o dal
, ministero
estabilito),
ento della
ell'ente la
nto unita-
strumento
dal pubbli-

di essere sottoposto a interrogatorio, alla nullità che parte della giurisprudenza ugualmente collega alla richiesta di rinvio a giudizio in cui sia enunciato in maniera indeterminata e generica il fatto oggetto dell'imputazione (con riferimento, nell'ambito

del procedimento amministrativo per l'accertamento della responsabilità dell'ente derivante da reato, alla tematica della nullità della contestazione per la sua genericità, cfr. Diddi, *postea*, *sub* art. 61).

Art. 60

Decadenza dalla contestazione

1. *Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.*

● GIANRICO RANALDI

SOMMARIO: I. La "ragion propria" di una previsione "quasi manifesto". - II. Il divieto di contestazione dell'illecito amministrativo: qualificazione sistematica. - III. Prescrizione del reato ed epiloghi procedurali.

I. La "ragion propria" di una previsione "quasi manifesto".

L'art. 60 involge questioni nevralgiche — rispetto alle opzioni di fondo compiute dal legislatore con il d. legist. 8 giugno 2001, n. 231 — in tema di rapporti tra procedimento concorrente lo scrutinio giurisdizionale del fatto reato nei confronti dell'indagato/imputato e sequela funzionale all'accertamento giudiziario della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti *ex crimine*.

Se, alla stregua della previsione in discorso, è fatto divieto al pubblico ministero di contestare l'illecito amministrativo dipendente da reato e se tale opzione è il **prefiggato non eludibile della scelta** di delineare la responsabilità amministrativa degli enti — in genere — quale ipotesi di responsabilità "accessoria" alla commissione di un reato ed — in particolare — quale risposta sanzionatoria "a carico" di un determinato ente in relazione ad un *crimen* consumato da taluna delle figure soggettive individuate all'art. 5, lett. a e b — allora è chiaro che l'art.

60 appaia attuazione coerente dei principi di specie.

Infatti, sancire che la maturazione del termine prescrizioneale del reato (*ex* art. 157 c.p.) renda non utile, in chiave d'efficienza, che il pubblico ministero proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato (ove il procedimento versi ancora nella fase preliminare), significa — a tacer d'altro — presumere assolutamente l'inutilità dell'accertamento giurisdizionale della responsabilità amministrativa dell'ente, qualora non possa farsi luogo — per estinzione del reato dovuta a prescrizione — alla verifica giudiziaria dell'ipotesi di reato che acceda all'illecito *ex* d. legist. 231/01.

Di contro, però, l'art. 60 segnala una scelta che stride — all'evidenza — con il principio — sancito espressamente dall'art. 8 — che la responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato costituisca un titolo autonomo di responsabilità (in particolare, l'art. 8 stabilisce che la responsabilità amministrativa dell'ente permanga